



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

VIA SAFFI, N. 71 - 58100 Grosseto

Telefono 0564-29161 - Fax 0564-23321

www.ordinefarmacistigr.it - E-Mail : ordinefarmacistigr@libero.it

e-mail certificata: ordinefarmacistigr@pec.fofi.it

Grosseto lì 08/08/2019

N. Prot. 201900228

Circolare N° 21: Dispensazione senza ricetta: quando si può e come si fa

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Cari colleghi,

con la presente vorrei ricordare alcuni riferimenti normativi in merito alla dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica, in risposta alle molte segnalazioni pervenute.

Pur restando una pratica vietata in condizioni normali, **la dispensazione in assenza di prescrizione è possibile, sulla base del DM 31 marzo 2008, in caso di estrema necessità ed urgenza, quando il farmaco sia necessario per non interrompere il trattamento di una patologia cronica; quando sia necessario per non interrompere un ciclo terapeutico; quando sia necessario per proseguire dopo la dimissione una terapia instaurata in ospedale.**

Da questa possibilità restano esclusi i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990, indipendentemente dalla sezione in cui siano inseriti e quelli assoggettati a prescrizione medica limitativa (si tratta dei medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Inoltre i farmaci dispensati in urgenza non possono essere posti a carico del SSN.

Per poter procedere alla dispensazione d'urgenza è però necessario che sussistano alcune condizioni che testimonino che il medicinale richiesto sia stato a suo tempo prescritto, che variano a seconda dei casi.

Se si tratta di un medicinale per **patologia cronica**, la dispensazione è ammessa se in farmacia sono presenti ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto; se il paziente ha un documento rilasciato dall'autorità sanitaria o sottoscritto dal medico curante attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; se esibisce una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni (in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione); se il farmacista ha conoscenza diretta dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Quando dai documenti esibiti non emerga l'indicazione del medicinale, ma soltanto della patologia, il cliente è tenuto a



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

VIA SAFFI, N. 71 - 58100 Grosseto

Telefono 0564-29161 - Fax 0564-23321

www.ordinefarmacistigr.it - E-Mail : ordinefarmacistigr@libero.it

e-mail certificata: ordinefarmacistigr@pec.fofi.it

sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. **Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione dell'insulina.**

Qualora il paziente necessiti di **non interrompere un trattamento**, per esempio una terapia antibiotica, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento come, per esempio, presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto; esibizione di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato. Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. **Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione degli antibiotici in flacone monodose.**

Qualora la richiesta risponda alla necessità di **proseguire un trattamento avviato in ospedale**, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. **In tal caso è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili.**

Infine si ricorda che il farmacista, è tenuto a consegnare **una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto**, tranne il caso di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurarne la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.

Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura.

A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.

In farmacia **deve essere presente un registro dove annotare la consegna dei farmaci effettuata in urgenza**, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente (vedi modello allegato).



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

VIA SAFFI, N. 71 - 58100 Grosseto

Telefono 0564-29161 - Fax 0564-23321

www.ordinefarmacistigr.it - E-Mail : ordinefarmacistigr@libero.it

e-mail certificata: ordinefarmacistigr@pec.fofi.it

Anche il Codice Deontologico, agli articoli 26 (Medicinali soggetti a prescrizione medica) e 28 (Controllo sulla ricetta) riporta utili indicazioni al riguardo:

Art. 26 Medicinali soggetti a prescrizione medica

1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.

2. Sono fatti salvi i casi di urgenza già regolati dalla normativa vigente e quelli in cui ricorra lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo immediato di un danno grave alla persona.

Il Titolo VI del D.Lgs. 219/2006 classifica i medicinali stabilendone il regime di dispensazione e, in particolare, le lettere a), b), c) e d) dell'art. 87 distinguono le diverse tipologie delle ricette mediche.

La dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica deve avvenire soltanto su presentazione di ricetta valida ai sensi della normativa vigente, fatta salva l'ipotesi eccezionale prevista dal comma 2-bis del medesimo art. 87 e dettagliatamente regolamentata dal D.M. 31.3.2008, relativa alla loro dispensazione, in assenza di prescrizione medica, in casi di estrema necessità e urgenza.

Tale erogazione è giustificata dalla necessità di assicurare la prosecuzione di un trattamento e riguarda la dispensazione a specifiche condizioni di medicinali per patologie croniche e la prosecuzione di altri trattamenti, o la dimissione ospedaliera, limitatamente ad una sola confezione con il più basso numero di dosi. Il farmacista ottempera a tutti gli adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale mediante la compilazione di un apposito modello che, numerato, timbrato e siglato, costituisce le pagine di un apposito registro informale (in allegato).

Art. 28 Controllo sulla ricetta



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

VIA SAFFI, N. 71 - 58100 Grosseto

Telefono 0564-29161 - Fax 0564-23321

www.ordinefarmacistigr.it - E-Mail : ordinefarmacistigr@libero.it

e-mail certificata: ordinefarmacistigr@pec.fofi.it

1. La dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica è subordinata alla verifica da parte del farmacista dei requisiti formali e sostanziali della ricetta, a garanzia della tutela della salute del paziente.
2. ...omissis...

Il farmacista con l'atto di dispensazione compie una prestazione d'opera di natura intellettuale di sua esclusiva competenza, che si sostanzia, tra l'altro, nella verifica della regolarità della prescrizione medica. Tale attività professionale si concretizza nel controllo sia dei requisiti formali sia di quelli sostanziali previsti dalla normativa vigente (R.D. 1265/1934, R.D. 1706/1938, D.P.R. 309/1990, L. 648/1996, L. 94/1998, 376/2000, 405/2001, D.L. 87/2005, D.Lgs. 219/2006, Farmacopea Ufficiale e NBP) e comporta in capo al farmacista la relativa responsabilità penale, civile, amministrativa e deontologica.

Si prega pertanto di attenersi scrupolosamente all'applicazione della normativa e del Codice Deontologico comprendendo che il periodo estivo amplifica notevolmente le richieste che ogni giorno Vi trovate ad affrontare.

Disponibile per ulteriori chiarimenti, porgo
Cordiali saluti,

Il Presidente
Dott. Elisa Petrucci